



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE E COLORO CHE INTENDONO PRESTARE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 21/05/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n°29 del 19/09/2019

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE

ART. 3 – OGGETTO DELLE ATTIVITA’ PRESTATE

ART. 4 – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI

ART. 5 – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

ART. 7– FORMAZIONE DEI VOLONTARI

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 9 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE

ART. 10 – RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

ART. 11 – REQUISITI DEI VOLONTARI

ART. 12 – GESTIONE DELL’ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI

ART. 13– RAPPORTI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

ART. 14– ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali il BALZOLA, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e nell'ottica di garantire sul proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco (Albo comunale del Volontariato) istituito ed aggiornato con apposita determinazione.
2. Ai fini di quanto disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle definizioni contenute nelle varie norme legislative statali e regionali che disciplinano la materia.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti che svolgono una prestazione di volontariato a favore del Comune di BALZOLA.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

1. Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo Comunale del Volontariato contenente l'elenco delle persone che hanno fatto richiesta di voler prestare la propria attività solidale e volontaria, prioritariamente, nei seguenti settori:

- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale/concessioni cimiteriali,
- settore cultura/scuola/educativo/sport;
- settore commercio
- settore amministrativo/archiviazione dati;

ART. 3 – OGGETTO DELLE ATTIVITA' PRESTATE

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo e non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
3. L'Amministrazione si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Potranno essere rimborsate solo le spese adeguatamente documentate.
4. Il rimborso chilometrico delle spese di trasporto sostenute dal volontario per attività svolte a favore dell'Ente e della collettività, potrà essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - previo accordo con il Responsabile del volontario individuato dall'Amministrazione;
 - previa presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso;
 - a condizione che il rimborso erogato non sia superiore al costo del quinto del costo della benzina per chilometro;
5. Sono di seguito individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo (ferma restando la possibilità di ampliarle per analogia, nel rispetto della normativa vigente), la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli:
 - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;

- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni, assistenza mensa, scuolabus, prescuola e doposcuola;
- sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.;
- attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'Ente;
- supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall'Ente;
- supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesses alle strutture comunali o aree verdi comunali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
- attività di supporto ed archiviazione dati presso gli uffici dell'Ente che non costituisca attività ordinaria degli uffici;

6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 – LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'ART. 3 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 5 – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per la parte competente all'Amministrazione

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;

- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per la parte competente ai volontari

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 6 – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'ART. 3 si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

ART. 7 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. Qualora per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Regolamento fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

1. I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 10 – RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

2. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'ART. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ART. 11 – REQUISITI DEI VOLONTARI

1. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti autocertificabili:

- Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75;
- Idoneità psico-fisica;

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità; compatibilmente con la propria condizione fisica.

ART. 12 – GESTIONE DELL'ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI

1. L'elenco di cui all'ART. 1, istituito con apposito atto amministrativo dall'Ente, deve contenere le seguenti informazioni:

a) generalità complete del volontario;

b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;

c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

2. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
- per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

ART. 13 – RAPPORTI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

1. L'elenco di cui all'ART. 1 può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un volontario singolo.

2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi forza analoghi che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che ha adottato il Regolamento stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'Art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.